

**DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO DEL 23 APRILE 2009 SULLA
PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA
ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E
2003/30/CE**

**Audizione di ASSOELETRICA presso la
10^a Commissione del Senato della Repubblica**

Roma, 2 febbraio 2011

Lo schema di Decreto legislativo proposto all'attenzione degli operatori è apprezzabile nelle linee generali e sembra rispondere all'esigenza, manifestata e sostenuta nei mesi scorsi, di avviare un percorso di riforma strutturato e coerente in tema di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica al fine, da un lato, di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti al 2020, dall'altro, di permettere il contenimento dei costi a carico del sistema e di assicurare una stabilità regolatoria di medio/lungo periodo.

E' da sottolineare in tale contesto il ruolo determinante dei numerosi decreti di attuazione previsti nel provvedimento che, è auspicabile, vengano definiti in tempi rapidi, per evitare pericolose situazioni di incertezza normativa che potrebbero condurre allo stallo degli investimenti.

L'attuale tempistica di approvazione dei decreti attuativi (fine 2011) espone a un elevato rischio tutti quei progetti che a oggi (nel corso dei prossimi mesi) si trovano (o si troveranno) in una fase preliminare di sviluppo. Pertanto, si propone di fissare un termine non superiore a tre mesi per l'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 22, comma 5.

Entrando nel merito delle disposizioni concernenti il settore elettrico si segnalano le seguenti criticità.

1. In relazione al disposto dell'art. 23, comma 5, non si condivide una così marcata riduzione del prezzo di ritiro dei certificati verdi, anche in considerazione dei già elevati risparmi conseguibili con la riduzione della quota d'obbligo e con la prevista modifica del regime di esenzione delle importazioni, superiori a quelli indicati dall'art.45 del DL 78/2010. In considerazione della necessità di salvaguardare gli investimenti già effettuati appare necessario che l'obbligo di riacquisto del GSE sia stabilito in una misura non inferiore all'85% del prezzo di cui all'art. 2 comma 148 della legge n. 244/07.
2. Appare indispensabile assicurare, per le diverse tipologie impiantistiche, alle iniziative di rifacimento totale e parziale che comportino significativi investimenti congrui livelli di incentivazione, coerenti con criteri generali di equa remunerazione. Gli interventi di rifacimento sia totale, sia parziale, in particolare nel caso dell'idroelettrico, rivestono un ruolo fondamentale per un corretto presidio ambientale del territorio. La loro mancata incentivazione potrebbe ridurre l'efficacia con cui gli impianti idroelettrici contribuiscono a mitigare i danni derivanti da eventi meteorologici estremi, caratterizzati da significative ed improvvise precipitazioni. Sarebbe quindi opportuno assicurare che, attraverso il mantenimento degli incentivi, gli impianti idroelettrici e le infrastrutture ad essi afferenti siano mantenuti in idonee condizioni.
3. E' necessario definire in maniera puntuale i riferimenti economici nell'ambito dei quali si svolgeranno le aste per offrire un quadro di maggior certezza e trasparenza agli operatori. È in altri termini opportuno che la definizione della base d'asta sia collegata direttamente ai costi tecnologici e tenga in considerazione il fattore di rischio associato con la partecipazione alla stessa (possibilità di non aggiudicarsi l'incentivo e conseguente necessità di assorbire i costi di partecipazione e quelli di sviluppo del progetto da proporre).
4. Sempre in tema di aste risulta critica e non adeguatamente affrontata la relazione tra procedure autorizzative gestite a livello regionale e sub-regionale e le aste per l'ottenimento dell'incentivo gestite a livello nazionale dal GSE. Tali procedure risultano, infatti, tra loro scollegate e con tempistiche differenti e indipendenti.
5. L'annullamento delle quote d'obbligo al 2015 non sembra assicurare la necessaria gradualità nella riduzione della quota d'obbligo in capo ai produttori termoelettrici. Tenuto conto dell'esigenza del governo di accelerare tale processo appare auspicabile l'annullamento non prima del 2016.
6. In relazione alla definizione degli oneri specifici relativi ai trasferimenti statistici e ai progetti comuni, l'incertezza associata con lo sviluppo tecnologico del settore e con la disponibilità della risorsa naturale rende assai difficile prevedere l'entità dei futuri oneri di incentivazione. Tali oneri potrebbero seguire una curva

esponenziale e il valore registrato l'anno precedente potrebbe non essere rappresentativo di quello futuro di sviluppo della fonte nazionale, onere che sarebbe invece evitato con l'utilizzo dei meccanismi di cooperazione previsti dalla Direttiva. Alla luce di tali incertezze sarebbe opportuno aumentare il livello di flessibilità associato con il possibile ricorso al meccanismo di trasferimento statistico e di progetti congiunti, evitando di stabilire sin da ora un valore di riferimento.

7. Le limitazioni imposte all'insediamento di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole risultano assai critiche per un duplice ordine di motivazioni:

- penalizza lo sviluppo del solare a terra, in contrasto con principi del decreto in discussione;
- non tutela gli investimenti già effettuati, in contrasto sia con quanto stabilito dal decreto, che con il più generale principio di salvaguardia dei diritti acquisiti.

Coerentemente con detti principi sarebbe opportuno eliminare tali limitazioni o, comunque, prevedere un meccanismo di salvaguardia degli investimenti già avviati sulla base della normativa vigente.

8. Si ritiene opportuna una proposta di integrazione della bozza di decreto, finalizzata all'introduzione di una procedura autorizzativa ad hoc, con tempistica accelerata e adempimenti semplificati, per i nuovi impianti costruiti a fronte di decommissioning di vecchi impianti.